

Codice A1906A

D.D. 27 luglio 2021, n. 283

**D.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente la "Variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia "PEDAGGERA", localizzato nei comuni di Bra e Cherasco (CN) - Cat. B1.28 - Pos. 2021-41VER.**



**ATTO DD 283/A1906A/2021**

**DEL 27/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE  
A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

**OGGETTO:** D.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente la "Variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia "PEDAGGERA", localizzato nei comuni di Bra e Cherasco (CN) — Cat. B1.28 - Pos. 2021-41VER.

Premesso che:

Premesso che:

in data 23 febbraio 2021, la signora Peisino Maria Grazia, in qualità di Legale Rappresentante della Società F.P. Beton S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: Variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia "PEDAGGERA", localizzato nei comuni di Bra e Cherasco (CN);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006;

il progetto consiste in una variante alla coltivazione e al recupero ambientale della cava Pedaggera tramite la previsione di utilizzo di una nuova tipologia di materiali per il ritombamento. La cava attualmente autorizzata era già stata sottoposta a procedura di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale provinciale che si era conclusa con l'esclusione dalla Procedura di V.I.A: da parte della Provincia di Cuneo con determinazione del dirigente del servizio VIA della Provincia di Cuneo n. 2478 del 09.06.2017;

secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 2 del d.lgs. 152/2006, la documentazione progettuale è

stata pubblicata sul sito web della Regione ai fini dell'avvio della verifica di completezza documentale di cui al successivo comma 3. Successivamente, la Regione ha verificato la completezza documentale ai sensi del citato comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, che si è conclusa con nota prot n 36108/A1600A del 29/03/2021;

in data 29 marzo 2021 la Regione ha pubblicato l'avviso sul sito web regionale avviando così la fase di partecipazione del pubblico;  
oltre alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, la realizzazione dell'intervento comporta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. 23/2016;

il P.R.G.C. del Comune di Cherasco riporta la destinazione urbanistica "aree agricole di coltivazione di cava" e risulta quindi compatibile con l'attività estrattiva;

il P.R.G.C. del Comune di Bra riporta la destinazione urbanistica "aree destinate ad attività estrattive" e risulta quindi compatibile con l'attività estrattiva;

Considerato che:

il progetto approvato prevede modalità operative d'intervento che si articolano nei seguenti distinti momenti:

attività a) escavazione ed accantonamento all'interno dell'area di cava del materiale superficiale per una profondità di circa 1,50 m (60 cm di terreno vegetale + 90 cm di sterile limoso-sabbioso);

attività b) escavazione del materiale di cava composto da sabbia e ghiaia per una profondità complessiva compresa tra 2,5 e 3,4 metri;

attività c) ritombamento della fossa di cava nella striscia già sfruttata con il terreno sterile ed il terreno vegetale presenti a copertura del giacimento e con una porzione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni. La potenza complessiva del ritombamento è pari a quella di scavo in modo tale da raccordare in modo armonioso il fondo scavo con i terreni circostanti.

Per tale intervento il progetto già approvato prevede di utilizzare le seguenti tipologie di materiali:

- terreno sterile presente a copertura del giacimento. Si tratta di uno stato di terreno di natura limosa-sabbiosa dello spessore medio di circa 90 cm più o meno uniformemente distribuito su tutta l'area d'intervento;
- limi derivanti dalla pulitura delle vasche di decantazione. La decantazione dei limi avviene attraverso un processo di sedimentazione naturale che non prevede l'utilizzo di flocculanti;
- terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni classificabili come sottoprodotti. Tali materiali derivano da cantieri di scavo che la Ditta gestisce per la realizzazione di opere civili ed edili. Tutti i materiali vengono trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120;

La variante oggetto della presente determinazione prevede di aggiungere anche la possibilità di utilizzare terre e rocce da scavo provenienti da impianti di recupero classificabili come rifiuti;

Dato atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.1999, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Competitività del Sistema regionale (Settore Polizia Mineraria, cave e miniere), la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, energia e territorio, Agricoltura e cibo, Opere

pubbliche, difesa del suolo, protezione civile trasporti e logistica;

il 18 maggio 2021 si è svolta la riunione dell'Organo Tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'Arpa Piemonte, in modalità sincrona in videoconferenza, per valutare l'opportunità di sottoporre o meno il progetto al campo di applicazione della disciplina di VIA di cui alla l.r. 40/98 in combinato disposto con il d.lgs 152/2006;

l'Organo Tecnico regionale ha svolto un'istruttoria tecnica nel corso della quale sono pervenuti i seguenti contributi:

- parere del Settore Difesa del Suolo, nota prot. 4758 del 03.04.2021, nel quale si rileva la non competenza ad esprimere uno specifico parere in questa fase;
- parere del Settore Tecnico regionale di CN competente per territorio, nota prot. n. 5512 del 17.05.2021 nella quale si rileva che, per quanto attiene all'ambito della l.r. 45/1989, l'area non è sottoposta a vincolo ai sensi del R D 3267/1923 e si prende atto della modifica del recupero ambientale senza ulteriori osservazioni;
- relazione di ARPA Piemonte, nota prot. 5477 del 17.05.2021, nella quale non si rilevano problematiche tali da dover sottoporre il progetto ad una procedura di valutazione di impatto ambientale;

alla luce dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico regionale, valutata la documentazione prodotta dal proponente ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, e valutati gli apporti delle Strutture presenti nell'Organo Tecnico Regionale, l'esame istruttorio ha evidenziato l'assenza di impatti significativi e negativi sull'ambiente dell'intervento proposto e la non necessità di procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio del procedimento di Valutazione ai sensi della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;

viste le risultanze dell'Organo Tecnico regionale, al fine di effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 4367 del 21/04/2021, il 18 maggio 2021, si è tenuta la prima riunione di Conferenza dei servizi;

la Conferenza dei servizi ha acquisito i seguenti pareri:

- parere Unico della Provincia di Cuneo, prot. 5468 del 17.05.2021, nel quale si conclude che l'intervento può essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- parere dell'AIPO, prot. A1600A-43002 del 14.04.2021, nel quale si evidenzia che l'Ente non è competente per esprimersi sul progetto in oggetto;
- parere della Città di Bra, prot. 5211 del 10.05.2021, nel quale si richiede di prestare particolare attenzione ai materiali che saranno utilizzati per il ritombamento;
- parere della Città di Bra, prot. 5528 del 18.05.2021, nel quale si ribadisce la necessità di prestare particolare attenzione ai materiali che saranno utilizzati per il ritombamento

dalla riunione di C.d.S., dai pareri acquisiti, ed alla luce dell'istruttoria tecnica condotta, si è concluso che non sussistano potenziali impatti ambientali negativi e significativi ai sensi del d.lgs 152/2006 art.19 e della l.r.40/1998 e che quindi non sia necessario procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio del procedimento di Valutazione ai sensi del d.lgs 152/2006 art.19 e della l.r. 40/1998;

a Conferenza chiusa sono pervenuti i seguenti pareri:

1. parere della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, nota prot. 5960 del 26.05.2021, nel quale si conclude che non emergono elementi problematici tali da rendere necessaria una procedura di valutazione di impatto ambientale;
2. parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo, prot. 5627 del 19.05.2021, nel quale si conclude che l'intervento può essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
3. parere dell'ASL, prot. 5683 del 19.05.2021, nel quale si conclude che l'intervento può essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- visto l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

- vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999;
- vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- vista la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".

*determina*

di stabilire, per le ragioni illustrate in premessa, che il progetto d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 40/98 – di variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia "PEDAGGERA", localizzato nei comuni di Bra e Cherasco (CN) — Cat. B1.28 - Pos. 2021-41VER, non presenta potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del d.lgs. 152/2006 e che pertanto non è necessario procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Valutazione ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

di stabilire inoltre che il progetto di variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia "PEDAGGERA" che verrà presentato ai sensi della l.r. 23/2016, dovrà tenere conto di quanto indicato in premessa;

di dare atto che la presente determinazione concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, in fase di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore responsabile dei luoghi di lavoro e del soggetto gestore della coltivazione.

La presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)  
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini